



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN AGRIBUSINESS (AGRIBUSINESS)

(Classe L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali)

(Emanato con D.R. n. 382/2019 del 25.02.2019 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 25.02.2019 e modificato con D.R. n. 1620/2019 del 05.09.2019 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 05.09.2019 e con D.R. n. 958/2021 del 24.05.2021 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 24.05.2021)

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- per Ateneo, l'Università degli Studi di Siena;
- per laurea, la Laurea in Agribusiness (Classe L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali);
- per CFU, credito formativo universitario;
- per SSD, settore scientifico disciplinare;
- per SUA-cds, Scheda unica annuale del corso di studio (All. 1).

Articolo 2 – Istituzione

1. Presso l'Università degli Studi di Siena è istituito il Corso di Laurea in Agribusiness (Agribusiness), appartenente alla classe delle lauree in Scienze e tecnologie agrarie e forestali (Classe L-25) a norma del DM 270/2004 e successivi decreti attuativi.

2. La titolarità del Corso di Laurea è attribuita al Dipartimento di Scienze della Vita.

3. Il Corso di Laurea ha una durata normale di tre anni.

4. Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Vita, su proposta del Comitato per la didattica, delibera annualmente in merito alla programmazione locale degli accessi entro il limite massimo di 50 studenti ai sensi dell'Art. 8 del D.M. 987/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per il conseguimento della Laurea è necessario avere acquisito 180 CFU.

6. Il piano degli studi del Corso di Laurea prevede 19 esami per gli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini e integrativi, oltre a quelli relativi agli insegnamenti a scelta dello studente.

Contribuiscono al raggiungimento dei CFU necessari al conseguimento del titolo, le conoscenze linguistiche, le attività di tirocinio formativo e la prova finale.

Articolo 3 - Obiettivi formativi specifici

1. Gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea hanno lo scopo di fornire le competenze, gli strumenti e le tecniche per la gestione dell'impresa agricola ed agro-alimentare.

2. Gli obiettivi formativi del Corso di Laurea sono riportati nel Quadro A4.a della SUA-cds.

Articolo 4 – Risultati di apprendimento attesi

1. Le conoscenze, le capacità di comprensione e applicative, nonché le abilità e le competenze che i laureati del Corso di Laurea avranno acquisito alla conclusione del percorso formativo, sono riportati nei Quadri A4.b, A4.c della SUA-cds.

Articolo 5 - Sbocchi occupazionali e professionali

1. Il conseguimento del titolo di laureato in Agribusiness consente gli sbocchi occupazionali indicati nel Quadro A2.a della SUA-cds.

Articolo 6 – Conoscenze richieste per l'accesso

1. In ottemperanza all'art. 6, comma 1, del DM 270/04, per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo oltre al possesso di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli studenti dovranno sostenere un test di accesso non preclusivo all'immatricolazione volto ad individuare il livello di preparazione iniziale.

2. Sono richieste altresì abilità informatiche e la conoscenza della lingua inglese almeno a livello A2/2, così come definita dal quadro comune di riferimento delle lingue del Consiglio di Europa.

3. La verifica del possesso di adeguate conoscenze iniziali avviene tramite l'effettuazione di un test on-line. Tale verifica si basa su quesiti a risposta multipla di discipline di base nel campo matematico, chimico, biologico, logica e comprensione verbale. Nel caso in cui la verifica evidenzia lacune nelle conoscenze di base, lo studente può ugualmente seguire le lezioni dei corsi del primo anno. Se la verifica delle conoscenze richieste non abbia raggiunto il punteggio minimo, pari a 3 punti, nelle discipline matematiche è prevista l'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Potranno essere erogati corsi di allineamento di matematica da svolgersi prima dell'inizio delle lezioni del primo anno. Il termine ultimo per l'assolvimento degli OFA, tramite una prova di verifica, è fissato per il 31 Marzo di ciascun anno.

4. Qualora il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Vita deliberi l'accesso programmato locale, il test di accesso obbligatorio vale come valutazione della preparazione personale.

Articolo 7 – Comitato per la Didattica

1. Le funzioni e le competenze del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea in Agribusiness sono riportate nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 8 - Valutazione della qualità della didattica

1. La struttura organizzativa per la valutazione della didattica è riportata nel Quadro D1 della SUA-cds.

Articolo 9 – Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento e tutorato per il corso di Laurea sono coordinate dai Referenti per l'orientamento e il tutorato del Dipartimento di Scienze della Vita secondo quanto riportato dal Quadro B5 della SUA- cds.

Articolo 10 – Riconoscimento dei crediti

1. Il Comitato per la Didattica è competente per il riconoscimento dei CFU conseguiti in altri Corsi di Studio secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo. I criteri di cui si avvale per la valutazione della carriera pregressa, desunta dalla documentazione rilasciata dalla struttura didattica di provenienza, sono i seguenti:

- ✓ corrispondenza di SSD;
- ✓ programma dei corsi seguiti;
- ✓ date degli esami sostenuti.

2. E' richiesto un colloquio integrativo con i docenti di riferimento in caso di CFU conseguiti:

- ✓ in corsi per i quali ci sia mancata corrispondenza di SSD, ma contenuti similari;
- ✓ a seguito di esami sostenuti da più di cinque anni accademici rispetto alla data di nuova iscrizione al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

3. Il Comitato per la Didattica è altresì competente per il riconoscimento dei CFU attribuibili per conoscenze e abilità professionali pregresse, che non potranno comunque essere superiori a 12 CFU. Il riconoscimento viene effettuato a livello individuale e previo accertamento attestante:

- ✓ l'impegno orario;
- ✓ i contenuti e le attività svolte;
- ✓ la valutazione espressa con giudizio (sufficiente, buono, distinto, ottimo o con votazione in trentesimi).

4. Il riconoscimento di CFU è limitato ad attività che siano state realizzate di concerto con l'Ateneo o con altre Università italiane o straniere, ed è condizionato alla valutazione di coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

5. Non possono essere riconosciuti CFU per conoscenze acquisite nell'ambito di attività destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, essendo tali attività finalizzate al consolidamento delle competenze in ingresso.

6. Il riconoscimento dei CFU acquisiti dagli studenti iscritti al Corso di Studio, secondo i previgenti ordinamenti didattici, è effettuato dal Comitato per la Didattica sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 11 – Mobilità internazionale degli studenti

1. Il Corso di Laurea in Agribusiness aderisce ai programmi di Ateneo di mobilità studentesca europea (es: programma LLP/Erasmus e Erasmus+) ed extra-europea, secondo le modalità previste dal Quadro B5 SUA-cds.

Articolo 12 – Piano delle attività formative

1. Il piano di studi del Corso di laurea in Agribusiness è riportato nel Quadro B1 SUA-cds.

2. Entro i termini e con le modalità stabilite dalla normativa di Ateneo, gli studenti sono tenuti alla presentazione del piano di studi individuale, in cui dovranno indicare:

- gli insegnamenti o moduli scelti per l'acquisizione di CFU a libera scelta;

- gli insegnamenti o altre attività formative per l'eventuale conseguimento di CFU in sovrannumero.

3. I CFU a libera scelta dello studente possono essere acquisiti in tutti gli insegnamenti o moduli attivati dall'Ateneo, a condizione che siano coerenti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di laurea in Agribusiness. La valutazione di coerenza compete al Comitato per la Didattica.

Articolo 13 – Stage e Tirocini

1. Come riportato nel piano di studi sono previsti 52 CFU di attività di stage e tirocini presso imprese, enti pubblici e privati del settore agricolo ed agroalimentare ed ordini e collegi professionali. Le attività di stage e tirocinio sono organizzate in modo tale che gli studenti possano avere esperienze diversificate nei vari ambiti ed attività lavorative. Le attività sono finalizzate ad orientare lo studente e a promuovere i suoi primi contatti con il mondo dell'agribusiness e ad approfondire, verificare ed incrementare sul campo le competenze acquisite nel percorso di studi.

2. Le attività di tirocinio vengono svolte sotto la supervisione di un tutor aziendale e di un tutor universitario, previa approvazione del Comitato per la didattica del corso di studio. Al termine del tirocinio lo studente consegnerà una relazione delle attività svolte (massimo una cartella) al tutor aziendale.

Il tutor aziendale redige una valutazione, sotto forma di giudizio, da trasmettere assieme alla relazione dello studente al tutor accademico.

Il tutor accademico (docente del corso o docente afferente ad uno degli SSD previsti dal Corso di Studi) dichiara la conclusione delle attività di tirocinio.

Articolo 14 – Impegno orario delle attività formative e studio individuale

1. La definizione delle tipologie didattiche ed i relativi CFU assegnati, differenziati a seconda del volume di lavoro richiesto allo studente, sono così definite:

- ✓ Lezioni frontali: 8 ore
- ✓ Esercitazioni pratiche e laboratori: 12 -16 ore
- ✓ Altro (tirocini e stage): 25 ore

Articolo 15 – Esami e verifiche del profitto

1. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa vengono acquisiti dallo studente con il superamento di un esame scritto e/o orale con valutazione in trentesimi. Per i corsi articolati in moduli la valutazione finale deriverà dalla media ponderata del voto riportato per ogni modulo.

Qualora il docente lo ritenga necessario può prevedere la verifica in itinere con prove intermedie atte a verificare la preparazione degli studenti.

2. Sono previste tre sessioni ordinarie per gli esami di profitto :

- Prima sessione: 2 appelli di norma nel periodo di silenzio didattico tra i due semestri;
- Seconda sessione: 3 appelli di norma dal 15 giugno al 31 luglio;
- Terza sessione: 2 appelli di norma nel mese di settembre.

Fermo restando il rispetto del principio della non sovrapposizione degli appelli degli esami di profitto con le lezioni dei singoli corsi di studio, il Consiglio di Dipartimento, previa delibera del Comitato per la Didattica, può deliberare la previsione di appelli in anticipazione delle sessioni ordinarie o di prolungamento delle medesime.

Il calendario degli esami di profitto deve essere pubblicato con almeno un mese di anticipo. Eventuali variazioni (solo per posticipazione delle date) possono essere apportate per giustificati motivi e dietro autorizzazione del Presidente del Comitato per la Didattica.

3. Il Presidente del Comitato per la Didattica, su proposta del responsabile dell'insegnamento, nomina le Commissioni d'esame prima dell'inizio di ogni anno accademico. La Commissione d'esame è unica per ciascun insegnamento ed è validamente costituita se composta da almeno due membri, di cui uno può essere cultore della materia.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo

a) la commissione è presieduta dal docente responsabile dell'insegnamento o, in caso di impedimento, da altro docente designato dal Direttore del Dipartimento di afferenza del docente, su proposta del competente Comitato per la Didattica;

b) per i corsi integrati la commissione è composta da tutti i docenti responsabili degli insegnamenti del Corso ed è presieduta dal docente referente del Corso designato dal Dipartimento competente.

I suddetti docenti sono responsabili dell'accertamento della preparazione dello studente.

Articolo 16 – Conoscenze linguistiche e modalità di verifica

1. Gli studenti dovranno acquisire la conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1.

2. Il conseguimento del livello B1 della lingua inglese è verificato mediante certificazione internazionale riconosciuta valida dall'Ateneo o equipollente idoneità rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo.

Articolo 17 – Frequenza del corso di studio

1. La frequenza del Corso di Laurea in Agribusiness non è obbligatoria, salvo che non sia espressamente prevista per specifiche attività formative, su proposta del docente e approvata dal Comitato per la Didattica.

2. Per gli studenti lavoratori si applica la normativa prevista dal Regolamento Didattico d'Ateneo.

Articolo 18 – Prova finale

1. La prova finale deve verificare che il laureando abbia acquisito la capacità di applicare le proprie conoscenze, l'autonomia di giudizio e l'abilità comunicativa secondo le modalità previste dal Quadro A5 della SUA-cds.

2. Docente tutor per la prova finale può essere qualsiasi docente del corso di studio o docente afferente ad uno degli SSD previsti dal corso di studio.

3. Previa approvazione del Comitato per la Didattica, possono essere attribuiti ulteriori punti, rispetto a quelli assegnati dalla commissione della prova finale, tenendo conto dei seguenti parametri:

- Periodi di studio trascorsi all'estero: 1 punto aggiuntivo nel caso in cui lo studente abbia svolto (in parte o in toto) il lavoro di tesi all'estero o abbia superato almeno un esame in mobilità Erasmus;
- Durata del corso di studi: 1 punto aggiuntivo se la discussione della tesi avviene nelle sessioni relative al 3 anno di corso;
- Nomina e presenza in Organi Collegiali: 1 punto aggiuntivo per la nomina e presenza attiva dello studente in organi collegiali ufficiali di Ateneo/Dipartimento/Corso di Studio.
- frequenza di corsi universitari relativi all'acquisizione di competenze trasversali (soft skills): 0.2 punti ogni otto ore di frequenza fino ad un massimo di 1 punto. Sono considerate ore di frequenza solamente quelle nell'arco della durata normale del corso di studi (3 anni) e dietro presentazione di certificazione

4. La lode può essere concessa solo con il giudizio unanime dei membri della commissione della prova finale e se la media ponderata sui CFU degli esami sostenuti con votazione in trentesimi risulta non inferiore a 102/110. La votazione finale e il titolo di Dottore in Agribusiness vengono conferiti al termine della prova finale.

Articolo 19 - Calendario dell'attività didattica

1. Il calendario dell'attività didattica è riportato nel Quadro B2.a della SUA-cds.

Articolo 20 – Approvazione e modifiche del Regolamento Didattico

1. Le modifiche del Regolamento didattico del Corso di Laurea in Agribusiness sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della Vita, su proposta del Comitato per la Didattica, e approvate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Le modifiche della SUA-cds seguono l'iter appositamente previsto.

Articolo 21 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla normativa specifica in materia.